

**PRESA D'ATTO SUBENTRO DUE A
TECNOLOGY A L'IGIENE URBANA S.R.L.
CONTRATTO 413/2019 - LOTTO 3
CIG 78259588D6**

**PRESA D'ATTO SUBENTRO DUE A TECHNOLOGY S.R.L. NEL CONTRATTO
DI APPALTO 413 del 25 Luglio 2019 - LOTTO 3**

TRA

ASIA Napoli S.p.A. (Codice Fiscale e Partita Iva 07494740637) con sede legale in Napoli, alla Via Ponte dei Francesi n. 37/D, in persona dell'Amministratore delegato dr. Claudio Crivaro domiciliato presso la sede della società - (di seguito denominata anche Stazione Appaltante o ASIA)

E

DUE A Technology srl (Codice Fiscale e Partita Iva 11270770966) con sede legale in Segrate (MI) in Via Tintoretto 22 in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore Rolando Boccia, nato a Milano, in data 22 agosto 1974 (di seguito denominata anche Appaltatore)

Congiuntamente definite "Parti".

PREMESSO

1) che, con bando pubblicato sulla GUUE 2019/S 050-115351 del 12 marzo 2019, ASIA Napoli S.p.A. ha indetto la procedura aperta n. 413/ACU/2019, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto ad impianto di imballaggi cellulosici assimilabili al cartone provenienti da raccolta selettiva (CER 15 01 01), prodotti sul territorio del Comune di Napoli, come meglio definito nel Disciplinare Tecnico e nei relativi allegati;

2) che l'appalto è stato suddiviso in 2 lotti, in funzione degli abitanti e dei quantitativi stimati di raccolta annuale;

3) che la lex di gara prevedeva che i concorrenti:

- non dovessero incorrere nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. lgs n. 50/2016;
- dovessero "*a) essere iscritti alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara; b) essere iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA) nella Categoria 1, Sottocategoria D1 - raccolta differenziata, rifiuti ingombranti e raccolta multi materiale; c) essere iscritti alla «White List» della prefettura competente territorialmente*";
- dovessero "*a) possedere, ai sensi dell'art. 83, comma 4 lett. c) una copertura assicurativa per i rischi connessi all'attività svolta non inferiore ad Euro 1.000.000,00; b) essere iscritti all'ANGA, in classe B (popolazione servita: inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti)*

per la partecipazione ai singoli lotti 1 e 2; c) aver eseguito servizi di raccolta differenziata, in uno o più comuni con una popolazione pari almeno al 30% di quella del lotto a cui si partecipa. In caso di partecipazione ad entrambi i lotti il 30% deve essere commisurato al lotto con il maggior numero di abitanti (lotto 2)”;

4) che all'esito delle operazioni di gara, è risultato aggiudicatario del lotto 3 il concorrente L'Igiene Urbana srl;

5) che ASIA Napoli, con contratto di appalto del 25 luglio 2019, ha affidato a L'Igiene Urbana srl il servizio di raccolta e trasporto ad impianto di imballaggi cellulosici assimilabili al cartone provenienti da raccolta selettiva (CER 15 01 01) del lotto 3, così come definito nel Disciplinare Tecnico;

6) che la durata del contratto di appalto, stipulato a misura, è 24 mesi decorrenti dal verbale di avvio del servizio, per una stima di 8.200 tonnellate complessive (4.100 tonnellate annue) da raccogliere, per un importo di Euro 1.725.526,00 oltre IVA;

7) che ASIA Napoli si è riservata la facoltà di rinnovare il contratto, alle stesse condizioni, per un ulteriore periodo di 12 mesi e per un importo di Euro 862.763,00 oltre IVA;

8) che con pec del 28 dicembre 2020 DUE A Technology S.r.l. ha notificato ad ASIA Napoli l'atto di fusione inversa con incorporazione e scissione parziale del 19 dicembre 2020, a rogito del Notaio Clara Vittoria (rep. 12.023 raccolta 8.641) dal quale si consta tra l'altro:

a) che si è proceduto alla “*scissione parziale non proporzionale della società L'Igiene Urbana S.r.l. a beneficio delle società “DUE A Technology S.r.l. e L'Igiene Urbana Evolution S.r.l.”*”

b) che “*i progetti di fusione inversa con incorporazione e scissione parziale, unitamente ai relativi allegati, contengono tutte le indicazioni prescritte dall'articolo 2506 bis c.c. e quindi anche l'esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare:omissis.... alle società Due A Technology s.r.l. e L'Igiene Urbana Evolution S.r.l. a seguito della scissione parziale della società L'Igiene Urbana S.r.l.”;*

c) “*che per la società L'Igiene Urbana S.r.l. il progetto di fusione inversa con incorporazione, con contestuale scissione parziale è stato depositato presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi in data 17 agosto 2020 ed iscritto in data 19 agosto 2020 la scissione, in data 21 agosto 2020 la fusione;*

d) che “*per la società DUE A Technology s.r.l. il progetto di scissione parziale con incorporazione di parte del patrimonio della società A.M. Technology S.r.l. è stato iscritto alla Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza Lodi in data 17 agosto 2020 ed iscritto in data 25 agosto 2020 e il progetto*

di scissione parziale con incorporazione di parte del patrimonio della società L'Igiene Urbana S.r.l. è stato iscritto presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi in data 17 agosto 2020 ed iscritto in data 26 agosto 2020...”;

9) che nel menzionato atto di fusione inversa con incorporazione e scissione parziale del 19 dicembre 2020 si è stato convenuto che *“alle società beneficiarie si intendono, comunque, trasferite in conformità al progetto ed alle risultanze delle adottate delibere del 20 ottobre 2020, più in generale tutte le competenze ed esperienze attinenti alle attività svolte ed acquisite mediante i contratti in cui ciascuna società beneficiaria subentrano, ivi compreso il fatturato e le capacità tecnico professionale precedentemente maturata dalla società scissa (espressione della capacità imprenditoriale e produttiva ed il know how costituente il requisito di idoneità per lo svolgimento dell'attività di impresa per i committenti pubblici, propria del ramo di azienda trasferito). I predetti requisiti di idoneità professionali- tecnico professionali ed economico finanziari si intendono trasferiti alle rispettive società beneficiarie in riferimento alle attività svolte dalle scisse, come da codici ATECO all'uopo attività ivi compresa l'attività di sanificazione disinfezione e pulizia, come evincibile dalle visure camerali.”;*

10) che sempre nell'atto di fusione inversa con incorporazione e scissione parziale del 19 dicembre 2020 si è stato, altresì, convenuto che *“dall'efficacia della presente scissione parziale con incorporazione ciascuna delle società beneficiarie subentra, dunque, nei contratti di appalto della società scissa ed in quelli non ancora stipulati (ma comunque aggiudicati) e si avrà continuità (tra la società scissa e ciascuna società beneficiaria) nel possesso dei requisiti di partecipazione ed esecuzione e, quindi, nello svolgimento del servizio espletato. Con la conseguenza che, in relazione ai contratti di appalti pubblici in cui subentra si avrà continuità nel possesso dei requisiti tra la scissa e la beneficiaria, mentre nel caso di successiva partecipazione ad appalti pubblici le beneficiarie potranno utilizzare quali requisiti di partecipazione il fatturato e l'esperienza maturata precedentemente dalla società scissa in quanto integralmente trasferito relativamente ai cantieri trasferiti”;*

11) che sempre nell'atto di fusione inversa con incorporazione e scissione parziale del 19 dicembre 2020, è stato convenuto che *“gli effetti della presente scissione ai sensi dell'art. 2506 quater c.c., decorreranno dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nell'ufficio del registro delle imprese in cui è iscritta la società beneficiaria”;*

12) che l'atto di fusione inversa con incorporazione e scissione parziale di cui al Rep. 12.0223 e racc. 8.641, innanzi citato, risulta iscritto all'ufficio del Registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi in data 30 dicembre 2020;

13) che dall'allegato E al *“progetto di fusione tra AM Holding S.r.l. e L'Igiene Urbana S.r.l. e contestuale*

scissione a favore de L'Igiene Urbana Evolution S.r.l. – DUE A Technology S.r.l.” emerge che la società DUE A Technology S.r.l. è subentrata nel contratto di appalto sottoscritto tra ASIA Napoli e L'Igiene Urbana S.r.l. relativamente al lotto 3 della gara 413/ACU/2019;

14) che l'art. 106, comma 1 lett. d) del D. Lgs n. 50/2016 prevede che *“le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:....omissis d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:*

.....omissis

2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice”;

15) che l'ANAC, con delibera n. 244 del 18 marzo 2017, con riferimento alle operazioni societarie straordinarie, ha precisato che *“è ammissibile il subentro di altro soggetto nella posizione di mandatario del RTI aggiudicatario a seguito di cessione di ramo d'azienda, sempre che la cessione sia comunicata alla stazione appaltante ed essa non sia finalizzata a eludere l'applicazione del codice. La S.A. dovrà verificare l'idoneità del cessionario, e quindi i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, che devono permanere per l'intera durata del contratto. Dovrà inoltre verificare i requisiti di carattere generale delle cedenti, al fine di accertare che la cessione non sia diretta ad eludere l'applicazione del codice”;*

16) che ASIA Napoli, nel prendere atto della notifica di cui al precedente punto 8), ha avviato l'istruttoria finalizzata a verificare il possesso in capo a DUE A Technology S.r.l. dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 e di quelli speciali previsti dalla lex di gara;

17) che ASIA Napoli ha inoltre eseguito la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 in capo alla società scissa L'Igiene Urbana S.r.l.;

18) che, in particolare, DUE A Technology ha comprovato il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs n. 50/2016, con la sola eccezione del requisito di cui all'art. 80, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016 rispetto al quale la Stazione Appaltante ha interpellato la Banca Dati Nazionale Antimafia per acquisire l'informativa antimafia come risulta dal protocollo PR_MIUTG_Ingresso_0015901_20210121;

19) che l'ANGA con Deliberazione Prot. n. 7/ALBO/CN del 25 novembre 2014, ha precisato

all'art. 1 quanto segue “*nei casi di variazioni dell'iscrizione all'Albo che prevedono il trasferimento dell'iscrizione stessa ad altro soggetto giuridico, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fusioni, incorporazioni, scissioni, donazioni, cessioni d'azienda o di ramo d'azienda, conferimenti, l'impresa cui viene trasferita l'iscrizione, entro trenta giorni dalla data di efficacia della variazione, deve darne comunicazione tramite PEC alla Sezione regionale competente presentando la dichiarazione di cui all'allegato “A”, corredata, ove necessario, dall'appendice alla polizza fideiussoria già prestata riportante gli estremi della variazione intervenuta. La Sezione regionale rilascia la ricevuta di cui all'allegato “B”, che deve accompagnare il provvedimento d'iscrizione in corso di validità affinché l'impresa possa giovare di quanto disposto dall'articolo 18, comma 5, del D.M. 120/2014. In difetto l'attività non può essere proseguita.*”;

20) che DUE A Technology ha prodotto ricevuta rilasciata dall'ANGA (Prot. n. 3879/2021 del 15 gennaio 2021) con cui si attesta che la medesima società (Cod. Fisc. 11270770966) con sede in Segrate (MI) alla via Tintoretto 22 “*ha presentato in data 14 gennaio 2021 prot. 3877/2021 comunicazione di avvenuto trasferimento dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali per conferimento della seguente impresa: impresa AM Technology S.r.l. codice fiscale 04749820652 con sede in Peschiera Borromeo (MI) viale Rimembranze n. 12/4 iscrizioni all'Albo nazionale dei gestori ambientali n. MI 48616 nelle seguenti categorie e classi oggetto di trasferimento: **Categoria 1 classe A**; Categoria 4 classe C; Categoria 5 classe D; Categoria 8 classe C; Categoria 9 classe C; Categoria 10A classe E; all'impresa DUE A Technology S.r.l. è assegnato il numero di iscrizione all'Albo MI72418. La presente è rilasciata ai fini dell'art. 18 comma 5 del DM 120/2014; pertanto **l'impresa DUE A Technology S.r.l. può proseguire l'attività di cui alle categorie e classi suindicate, in attesa del rilascio formale del provvedimento...**”;*

21) che DUE A Technology S.r.l. ha comunicato i nominativi dei dipendenti impiegati nell'appalto;

22) che DUE A Technology S.r.l. ha prodotto la voltura della polizza RTC/O n. 160257183/9 emessa da Unipol SAI, nonché la voltura della garanzia definitiva di cui alla polizza n. 404321647 rilasciata da AXA Assicurazioni.

Tanto premesso si conviene quanto segue.

ARTICOLO 1

1.1 Con il presente documento, tenuto conto dell'intervenuta fusione inversa con incorporazione e scissione parziale del 19 dicembre 2020, a rogito del Notaio Clara Vittoria (rep. 12.023 raccolta 8.641), iscritta presso all'ufficio del Registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi in data 30 dicembre 2020, ASIA Napoli prende atto del subentro, a

far data dal 30 dicembre 2021 della società DUE A Technology S.r.l. con sede legale in Segrate (MI) in Via Tintoretto 22 nel contratto di appalto 413/2019, lotto 3, sottoscritto in data 25 luglio 2019 tra ASIA Napoli e la società L'Igiene Urbana srl avente ad oggetto il servizio di raccolta e trasporto ad impianto di imballaggi cellulosici assimilabili al cartone provenienti da raccolta selettiva (CER 15 01 01).

1.2 DUE A Technology S.r.l., nel subentrare a L'Igiene Urbana s.r.l., si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi, termini e condizioni del contratto di appalto del 25 luglio 2019 lotto 3, che devono intendersi qui riportati, seppur non materialmente trascritti.

ARTICOLO 2

2.1 DUE A Technology S.r.l. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche. A tal fine dichiara che il c/c dedicato alla commessa è il seguente: conto corrente acceso presso la BCC di Napoli, IBAN IT 34V071100340000000009772 la persona abilitata ad operare sul suindicato conto corrente è il signor BOCCIA ROLANDO - C.F: BCC RND 74M22 F205M. Le fatture dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo codice Iban, del CIG **78259588D6** del lotto 3, obbligatorio per la liquidazione delle stesse.

ARTICOLO 3

3.1 DUE A Technology S.r.l. dichiara di essere edotto del fatto che il subentro nel contratto è sotto condizione risolutiva come previsto dall'art. 92, comma 3, del D. Lgs n. 159/2011.

Napoli,

ASIA Napoli SpA
dr. Claudio Crivaro

DUE A Technology srl
Rolando Boccia